

Informativa per la clientela di studio

N. 09 del 09.01.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il termine del 31.12.2012 per gli atti impositivi

I provvedimenti impositivi devono essere notificati entro determinate scadenze previste a termine di cadenza, e ciò vale sia per gli avvisi di accertamento che per le cartelle di pagamento. Il mancato rispetto di detti termini porta la nullità insanabile dell'atto. Vediamo di seguito quali atti dovevano essere notificati entro lo scorso 31 dicembre.

Premessa

La procedura impositiva è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore, i primi dei quali sono soggetti a termini di decadenza. Ove la procedura concerna l'accertamento delle imposte, al contribuente deve essere notificato l'avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento, mentre nelle liquidazioni automatiche/controlli formali il primo atto impositivo impugnabile è la cartella di pagamento, preceduta da una semplice "comunicazione bonaria" da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate).

Nella suddetta "progressione" di atti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro precisi termini di decadenza, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.

L'eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell'atto, senza possibilità alcuna di sanatoria. Infatti, l'ente impositore non può chiedere alla Commissione Tributaria di essere rimesso in termini poiché tale norma, peraltro circoscritta a ipotesi eccezionali,

trova applicazione solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli accertamenti e le cartelle di pagamento.

La regola per le imposte dirette

Ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di **omessa presentazione** della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del D.P.R. n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

La regola per l'Iva

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del D.P.R. n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di **omessa presentazione** della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Accertamenti scaduti il 31 dicembre 2012

Alla luce di quanto sopraesposto entro lo scorso 31 dicembre dovevano essere notificate:

- le cartelle relative agli avvisi bonari derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni anno 2007 (per esempio controllo delle detrazioni, deduzioni). La scadenza è a pena di decadenza, pertanto nel caso di inattività dell'Amministrazione entro il 31 dicembre, le somme non potranno più essere pretese;
- gli avvisi di accertamento per le violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l'anno 2007 (Unico 2008) ovvero per l'anno 2006, se sono state omesse (fatti salvi i casi in cui c'è un reato tributario di cui si dirà nel prosieguo);
- le cartelle relative a ruoli conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi nel 2010 o a sentenze passate in giudicato nel 2010;
- le cartelle di pagamento relative alle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata conseguiti nel l'anno 2008 non versate in seguito alla comunicazione.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 